

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

Ragusa 29,10,2020

CIRCOLARE: INDICAZIONI OPERATIVE SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 54 TER D.L. N 18 DEL 2020 COME INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N.27/2020.

I Giudici dell'esecuzione, d'intesa con il Presidente della Sezione Civile dr. Massimo PULVIRENTI e con il Presidente del Tribunale dr. Biagio INSACCO; letto il testo della LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 – pubblicata in gazzetta Ufficiale in data 29.04.2020 - di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, "recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con cui è stato introdotto l'art. 54ter, il quale così recita: "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore";

letto l'art. 4 del Decreto Legge n. 137 del 28.10.20 nella parte in cui proroga al 31.12.2020 la sospensione disciplinata dall'art. 54 *ter*;

rilevato, peraltro, che l'art. 4 del D.L. n. 137 del 28.10.20, seconda parte, introduce una particolare fattispecie di inefficacia del pignoramento immobiliare dell'abitazione principale del debitore;

rilevato, in particolare, che detta inefficacia è circoscritta al pignoramenti notificati dalla data del 25.10.20 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 137/20;

rilevato che ai fini della individuazione dei pignoramenti inefficaci – quelli notificati dal 25.10.20 - sarà necessario, salvo rinuncia del creditore pignorante che ritenga di avere pignorato l'abitazione principale del debitore, effettuare un

sopralluogo da parte degli ausiliari per verificare se, effettivamente, il pignoramento ricada sopra un immobile destinato ad abitazione principale; rilevato che, a tal fine, all'esito del deposito della documentazione ipocatastale con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. verrà richiesto al custode di compiere, prima di ogni altra attività, un sopralluogo al fine di verificare l'evenienza in commento ovvero che il pignoramento notificato tra la data del 25.10.20 e quella di conversione del decreto legge n. 137/2020 abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

ritenuto che i risultati della verifica in commento saranno sintetizzati nella scheda di controllo, già diffusa con la circolare del 7.5.20 che deve intendersi qui integralmente richiamata, che dovrà essere depositata solo nel caso in cui il custode ritenga che la procedura rientri nella fattispecie sospensiva ovvero di inefficacia sopra viste;

rilevato che le procedure già oggetto di provvedimento ex art. 54 ter dovranno ritenersi automaticamente sospese sino al 31.12.20, salvo ulteriori proroghe, con conseguente slittamento dei termini ex art. 627 c.p.c. per la eventuale riassunzione della procedura esecutiva;

rilevato che per le procedure esecutive sospese già oggetto di riassunzione non sarà necessaria, da parte del creditore procedente o intervenuto titolato avente interesse, alcuna ulteriore istanza di riassunzione;

P.T.M.

DISPONGONO la trasmissione della presente circolare a tutti gli Ordini interessati e la pubblicazione nel sito del Tribunale.

30.10.20

I giudici dell'esecuzione

Gilberto Orazio Rapisarda

Carlo Di Cataldo